

Dott. Mauro Vittorio Grimoldi - psicologo -

Opl n. 5008 ▪ Codice Fiscale GRMMVT69T14F205G ▪ P.IVA 13408890153

Consigliere Ordine Psicologi della Lombardia - Consigliere ENPAP

Coordinatore Scientifico Casa dei Diritti Comune di Milano

Già Presidente Ordine Psicologi della Lombardia

Già coordinatore del Servizio Psicologico USSM Tribunale Penale Minorenni di Brescia

Osservazioni del consulente tecnico di parte alla relazione CTU

SUMMARY

TRIBUNALE MINORENNI DI (omissis)

Osservazioni del consulente tecnico di parte alla relazione CTU	1
Premessa e commento sulle conclusioni della c.t.u.....	3
Richieste di integrazione	4
Elementi incerti.....	4
Probabili errori diagnostici contenuti nella CTU	4
Conclusione.....	4
<i>I dati di valutazione ritenuti "certi" a disposizione</i>	<i>5</i>
Risposte ai quesiti e indicazioni	6
<i>Premessa e istanza</i>	<i>6</i>
<i>Rapporti dei bambini con i genitori.....</i>	<i>6</i>
<i>Capacità genitoriali</i>	<i>6</i>
<i>Affidamento e collocamento</i>	<i>7</i>
<i>In subordine: richiesta di rimozione degli elementi ricattatori presenti nel dispositivo</i>	<i>8</i>

Premessa e commento sulle conclusioni della c.t.u.

In estrema sintesi. Il caso della separazione presenta due ordini di problematicità variamente declinate dai due coniugi.

In sostanza da un lato viene descritto un nucleo segnato da gravi e reiterate forme di violenza esercitate dal Sig. Bianchi verso la moglie e verso i figli adottivi Maya e Luca (...). Tali violenze si sarebbero verificate da pochi anni dopo il matrimonio fino al Marzo del 2014, quando il Bianchi lascia la casa, con un aggravamento progressivo della gravità delle condotte descritte. Questa parte del racconto, sviluppato soprattutto da parte materna ma confermato da tutti i figli e in parte dello stesso Sig. Bianchi, ha un profilo penale da valutare cui la CTU deve rimanere estranea, ma propone tuttavia un tema importantissimo di tutela dei minori dal pericolo di maltrattamenti e violenze¹ da parte di un soggetto la cui capacità di gestire la rabbia e contenere gli impulsi sarebbe materia di questa CTU.

Tale verifica è stata del tutto omessa.

D'altro canto si ha un resoconto, non meno credibile del primo in cui la famiglia avrebbe seguito un progetto generativo disfunzionale in parte per ragioni ideologiche (l'immaginario costruito sul modello ideale della famiglia numerosa) e in parte come "riparazione" di elementi traumatici. In questa ottica la separazione e gli affidi assumono una valenza di "regalo" e i servizi che operano diverse valutazioni di perfetta idoneità genitoriale costituiscono ostacoli da aggirare. Questa seconda prospettazione, che, si noti, non esclude affatto la prima, implica una valutazione delle fragilità dei genitori e la dimostrazione del nesso di causalità tra queste fragilità e un'eventuale attenuazione delle capacità genitoriali.

Questa seconda parte è stata fortemente sostenuta dalla c.t.u., purtroppo non senza errori nell'impianto diagnostico e carenze dell'esplicitare il nesso causale tra il disturbo materno che la CTU avrebbe rilevato e le capacità genitoriali della Sig.ra Dora. Nulla si dice del Sig. Bianchi, cui neppure è indicata come utile una psicoterapia di sostegno: e poiché "*bonae valetudinis quasi quaedam mater est frugalitas*", dalla sua salute si inferirebbe l'impossibilità di nuocere.

¹ il 23/3/2015 la Procura [REDACTED] ha trasmesso notizia della conclusione delle indagini preliminari sul Sig. Bianchi (415 bis) rinunciando all'archiviazione e in data 22/10/2015 ha deciso per il rinvio a giudizio del Sig. Bianchi per i reati a lui ascritti (art. 572 c.p.: maltrattamenti, ingiurie, minacce, vessazioni psicologiche nei confronti della Sig.ra Dora e delle figlie Maya e Luca) e violazione degli obblighi di assistenza (art. 570 c.p.). Si noti che l'apertura del procedimento penale in un soggetto come il Sig. Bianchi lo espone a un carico di stress che potrebbe in potenza incentivare la ripetizione di eventuali azioni violente ai danni del figlio Luca, collocato presso l'abitazione paterna. Inoltre l'eventuale applicazione di misure cautelari è una circostanza possibile alla quale Luca dovrebbe essere preparato.

Richieste di integrazione

(omissis)

Elementi incerti

(omissis)

Probabili errori diagnostici contenuti nella CTU

(omissis)

Conclusione.

I dati di valutazione ritenuti “certi” a disposizione

Definisco come “certi” quei dati direttamente osservabili o sui quali si ritiene possa esservi concordanza tra le parti e sui quali basare la valutazione del caso in oggetto.

- 1) **tutti e tre i figli della Sig.ra Dora chiedono con forza e reiteratamente di rimanere, ovvero di essere collocati presso di lei;**
- 2) le figlie Maya e Lucia, collocate presso la madre riferiscono di violenze subite da parte del padre e reiterate ai danni della moglie e dei figli adottivi Luca e Maya;
- 3) Luca Bianchi, collocato presso il padre dal decreto di collocamento dal 2014, sentito nel contesto della CTU, chiede ripetutamente di essere collocato presso la madre. Ha modificato la sua versione dei fatti negando ogni forma di violenza del padre nei suoi confronti e negando **perfino le violenze ammesse dallo stesso padre**, a dimostrazione del fatto che stia dichiarando il falso e che si trovi in un evidente quanto comprensibile stato di soggezione psichica ovvero di franca coercizione.

Il Sig. Bianchi

- 4) il Sig. Bianchi riassume nel colloquio (...) quanto già prima ammesso in altre sedi in termini di passaggi all’atto violenti, motivati dalle tensioni dovute all’adozione (Sig.ra Dora) dall’inizio della scuola media (Maya), da più generica ingestibilità (Luca) lasciando supporre la sussistenza di un suo problema di controllo degli impulsi e di una difficoltà a tollerare le frustrazioni;
- 5) il Sig. Bianchi è rinviato a giudizio penale [REDACTED] per tali comportamenti, essendosi concluse le indagini come da comunicazione di 415 bis in data [REDACTED] ed esclusa l’archiviazione per gli articoli 572 c.p. ai danni di Dora, Luca Bianchi e Maya Bianchi, e 570 c.p.; la valutazione della gravità, della frequenza e di conseguenza della rilevanza penale dei fatti contestati prescinde invece dai doveri ma anche dalle competenze di questa CTU;

I servizi e il collocamento di Luca

- 6) i servizi sociali incaricati hanno redatto le relazioni (*omissis*) sulla base delle quali i minori sono collocati prescindendo sia degli aspetti clinici relativi allo stato psichico degli ex coniugi (il sig. Bianchi non è mai stato sottoposto a osservazione e i Servizi non hanno incontrato né acquisito precedentemente le informazioni (*omissis*) sia dalle dichiarazioni rese dalle minori Lucia e Maya in merito ai comportamenti violenti del padre; dichiarano di non di sapere della chiusura delle indagini a carico del Sig. Bianchi con esclusione della possibilità di archiviazione dei reati di maltrattamento a lui ascritti;
- 7) i Servizi Sociali avevano ritenuto possibile riassumere in un unico colloquio la preparazione degli incontri tra il padre e le figlie il che ha portato a una richiesta condivisa di approfondimento nell’interesse di tutte le parti, colloqui poi “saltati” grazie all’intervento dei CTP;

La Sig.ra Dora

8) i genitori della Sig.ra Dora sono stati frequentatori abituali della casa Bianchi e confermano il clima costante di tensione e i sospetti di violenza *“Quando andavo e aveva l’occhio nero, la penna legata al dito, e diceva “ho sbattuto contro”, aveva lividi...”* Confermano anche alcune circostanze sospette tra cui il fatto –negato dal Sig. Bianchi- che durante il periodo in cui la Sig.ra Dora era immobilizzata a letto dalla frattura di un femore Maya era costretta a dormire in taverna con il padre.

Risposte ai quesiti e indicazioni

Premessa e istanza

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Il rasoio di Occam si rende indispensabile di fronte ad un caso di questa complessità. Parte delle considerazioni della c.t.u. sono condivisibili. Non lo sono quando la c.t.u. riconduce il “rifiuto della figura paterna” non già a dati di realtà, ovvero alla **azioni violente da parte del Bianchi che ci sono state da più parti –e dallo stesso Bianchi- riferite, ma che la c.t.u. neppure cita come possibili (o probabili?)** ma tout court come effetto di una *“sintonizzazione con la madre, che ha individuato nel Sig. Bianchi il maggior responsabile della crisi familiare”*. Parallelamente e in coerenza con la sua “vision” la c.t.u. ci comunica che il bambino Luca è “pronto” a rientrare dalla madre “perché in tal senso preparato dal padre”. Non è così: Luca ha semplicemente **sempre** chiesto, in ogni circostanza (*omissis*) di essere collocato **dalla madre**.

Formuliamo a titolo di premessa e come istanza, data la posizione così platealmente parziale assunta dalla c.t.u, di esprimersi con chiarezza:

- sulla capacità del Sig. Bianchi di tollerare la frustrazione, l’aggressività e i sentimenti complessi
- sull’assenza di pregiudizio per i minori da lui collocati e di pericolosità sociale del Sig. Bianchi, assumendosi la piena responsabilità di quanto di fatto la c.t.u. afferma senza tuttavia mai esplicitarlo appieno.

Rapporti dei bambini con i genitori

Il parere di questo c.t.p. è che ci si trovi di fronte a **due problematiche** e di conseguenza a due esigenze distinte.

Il **Sig. Bianchi**. I figli collocati da lui, e comunque in visita da lui avranno anzitutto l’esigenza di vedere garantita la propria sicurezza.

La **Sig.ra Dora** ha la sua problematica nell’estrema insicurezza e nella ricerca di relazioni anaclitiche di appoggio. L’esigenza è qui quella di un supporto costante e competente.

Capacità genitoriali

Secondo il modello proposto dal Cismai (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento Infanzia)

sono considerati indicatori per la valutazione delle competenze genitoriali in rapporto con la personalità dei genitori:

- a) capacità/incapacità di aderire alla realtà;
- b) capacità/incapacità di controllo degli impulsi;
- c) capacità/ incapacità di tollerare le frustrazioni;
- d) capacità/incapacità di modulare la relazione affettiva.

Secondo questi quattro parametri, appare di chiara evidenza che proprio i punti a) (cfr esito del test Rorschach), b) e c) siano apparsi come limitazioni potenziali alle capacità genitoriali del Bianchi, mentre il punto d) lo è per Dora.

Mentre entrambi i genitori necessitano di accompagnamento psicoterapeutico, come del resto tutti i figli della coppia, tuttavia la situazione del Sig. Bianchi **esige un controllo** che è **superfluo e inutilmente afflittivo** nel caso della Sig.ra Dora.

Affidamento e collocamento

Il tema dell'affidamento sarebbe parzialmente condivisibile, potendosi ammettere, in via teorica, che entrambi i genitori si siano dimostrati poco tutelanti verso i figli, se pure in circostanze e con modalità molto differenti.

Abbiamo **attentamente valutato la proposta della c.t.u. di affidamento ai Servizi.**

- Tuttavia proprio i Servizi Sociali territorialmente preposti hanno dimostrato, complice forse il carico di lavoro o l'assenza di competenze specialistiche, notevoli limitazioni nella capacità di valutare e conseguentemente di agire su un caso di questa complessità.
- Inoltre il rinvio a giudizio del Sig. Bianchi per i reati lui ascritti propone nel suo solo caso l'esigenza di prepararsi all'eventuale possibile applicazione di misure cautelari motivate dalla possibilità di reiterazione dei reati sullo stesso Luca, presso di lui collocato, ovvero alle conseguenze di un'eventuale condanna.

Anche agli psicologi è noto il principio, stabilito dall'art. 145 c.c. che nei casi di disaccordo dei genitori prevede di sentire le opinioni dei figli ultra-sedicenni; nell'art. 316, comma 5, c.c., che contempla l'ascolto del minore che abbia compiuto i quattordici anni per i casi di contrasto tra i genitori nell'esercizio della potestà.

Ebbene si vuole sottolineare come **non a caso, ma in perfetta coerenza con le risultanze del complesso dei dati emersi dalla c.t.u.** – non della rilettura parziale che di essi è stata proposta dalla Dott.ssa ■■■ – **tutti i figli della coppia Bianchi chiedano il collocamento presso la madre.**

In relazione a quanto sopra, si evince che non sia possibile esimersi dall'esprimere che la migliore soluzione sia rappresentata dall'affidamento e collocamento dei figli presso la madre, con obbligo per quest'ultima a sottoporsi a una psicoterapia e disponibilità a un a.d.m.

In subordine: richiesta di rimozione degli elementi ricattatori presenti nel dispositivo

In subordine alla nostra posizione sulla proposta della c.t.u. si ricorda che il disagio delle figlie nell'incontrare il padre è a oggi un dato di fatto che sul piano psicologico profondo corrisponde all'attuale vissuto delle ragazze: **Maya e Lucia raccontano anzitutto una storia di violenza da parte paterna, e vivono l'incontro con il padre con disagio. Luca ha invece sempre avuto e tuttora ha un ottimo rapporto con la madre.**

Credo che queste siano posizioni che condivisibilmente producono quanto la c.t.u. descrive così:

"..l'inserimento in questa cornice di Luca presso la madre può essere previsto fin da subito, il parallelo inserimento di Maya si prevede che possa avvenire con una maggiore gradualità."

Qui ci si può, e ci si **deve** fermare. Si chiede con forza all'A.G. di impedire invece che alle ragazze venga imposta una ulteriore e **ingiustificata forma di violenza**, con l'obbligo, per poter vedere e frequentare il fratello, di **non poter più essere libere di dire la verità e manifestare il proprio disagio**, con una vera e propria coartazione e privazione della libertà.

...finché Maya non avrà impostato una frequentazione regolare del padre, cosa che comporterà una rilettura della sue attuali posizioni che possono influenzare anche Luca, non è pensabile che lo stesso possa essere reinserito nel contesto materno senza sorveglianza (dalla relazione della CTU).

E' un ricatto. Il dolore psichico che può comportare l'adozione di un falso sé che deriverebbe da una simile gravosa imposizione sarebbe indubbiamente notevole, specie considerando il procedimento penale del padre che esigerà al contrario una rivisitazione dei vissuti di tutti i testimoni.

E ancora, proseguendo la c.t.u. sembra prima esprimere una condivisibile valutazione clinica:

...spostare Maya in un altro contesto familiare o istituzionale per favorire il necessario recupero della relazione col padre appare impraticabile e fortemente rischiosa per l'equilibrio della minore...

Basterebbe questo. Ma di nuovo la c.t.u. si sposta di nuovo su un **incomprensibile tentativo di modifica artificiosa e ricattatoria della realtà psichica dei soggetti coinvolti, realtà che andrebbe invece rispettata e tutelata:**

..tuttavia, per scongiurarla definitivamente la sig.ra Dora deve impegnarsi a collaborare coi Servizi sociali e aiutare le figlie a smuoversi dalle loro rigide posizioni, in parte mutuate dalla sua stessa. (CTU, conclusioni, p.64).

Chiediamo quindi con forza che almeno questo punto venga espunto dagli elementi di valutazione clinica, determinando una decisione basata sugli elementi osservati e che prescinda

Dott. Mauro Vittorio Grimoldi - psicologo -

Opl n. 5008 ▪ Codice Fiscale GRMMVT69T14F205G ▪ P.IVA 13408890153

dalla libertà costituzionale di pensiero e di parola degli individui coinvolti. Si tratta tra l'altro di libertà e diritti umani inviolabili. Occorre scomodare principi di carattere assolutamente generale e assoluto:

*Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso **il diritto di non essere molestato per la propria opinione** e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948)*

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (Costituzione Italiana, art. 21).

Mauro Grimoldi

